

## Informazioni societarie

### **RIVIERA DELLE PALME - SAN BENEDETTO DEL TRONTO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Forma giuridica:** SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Sede legale:** SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) VIALE DELLE TAMERICI 5 cap 63074

**Indirizzo PEC:** CONSORTILEARL@PEC.BUFFETTI.IT

**Codice fiscale:** 01601010448

**Numero REA:** AP - 158856

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Allegati .....	6
Statuto .....	6

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01601010448  
del Registro delle Imprese di ASCOLI PICENO  
Precedente numero di iscrizione: AP-1999-9781  
Data iscrizione: 30/04/1999

**Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/04/1999

**Informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 10/02/1999

### Sistema di amministrazione e controllo

**Durata della società** Data termine: 31/12/2050

**Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/1999  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

**Sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

**Forme amministrative** CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

### Oggetto sociale

**Oggetto sociale** LA SOCIETA' NON HA FINALITA' DI LUCRO ED HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO, LA GESTIONE DI GRANDI EVENTI E DI MANIFESTAZIONI A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' POTRA': A) PROMUOVERE IN ITALIA ED ALL'ESTERO L'IMMAGINE DELLE RISORSE TURISTICHE DEL COMPRESORIO SAMBENEDETTESE E PICENO, NONCHE' L'IMMAGINE DELLE SUE DIVERSE COMPONENTI CULTURALI, STORICHE, PAESAGGISTICHE ED IMPRENDITORIALI; B) PROMUOVERE IN ITALIA ED ALL'ESTERO SEGMENTI TURISTICI SPECIALIZZATI QUALI QUELLO CULTURALE, AZIENDALE, SOCIALE, SPORTIVO, SCOLASTICO, ECC.; C) SVILUPPARE PROGETTI D'INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA; D) ISTITUIRE E GESTIRE SERVIZI TELEMATICI ON-LINE CON TERMINALI NEI COMUNI, AGENZIE TURISTICHE, ALBERGHI, CAMPEGGI ED ORGANIZZAZIONI INTERESSATE, PER FORNIRE DATI SULLE DISPONIBILITA' ALBERGHIERE E SUI POSTI LETTO, CALENDARI DI MOSTRE, INIZIATIVE CULTURALI, SAGRE ED OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO; E) SVOLGERE FUNZIONI DI CONSULENZA E DI SERVIZIO PER LE AZIONI DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE AGLI ATRI ENTI LOCALI, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, ALLE IMPRESE DEL SETTORE ED ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE; F) IDEARE E REALIZZARE PROGETTI OBIETTIVO FINALIZZATI ALLO SVILUPPO ED ALLA QUALIFICAZIONE DEL TURISMO E DELL'OFFERTA TURISTICA; G) PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'OSPITALITA' TRA GLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI E LA POPOLAZIONE LOCALE, ANCHE ATTRAVERSO PROGETTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE; H) ORGANIZZARE E GESTIRE GRANDI EVENTI TURISTICI, SCOLASTICI, SPORTIVI E RELIGIOSI; I) PROMUOVERE AZIONI VOLTE AD ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI DEL TURISTA

CONSUMATORE; J) PROPORSI PER LA GESTIONE DI SERVIZI E STRUTTURE NEL SETTORE TURISTICO, INTESO IN SENSO LATO PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI IN PARTICOLARE DI ENTI LOCALI, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE; K) ACQUISIRE LE ATTREZZATURE E I BENI MOBILI ED IMMOBILI NECESSARI ED UTILI ALLA FUNZIONALITA' DELL'ATTIVITA'; L) PROMUOVERE LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA, SVOLGERE INIZIATIVE DI MERCHANDISING ANCHE COLLEGATE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI E TURISTICI; M) SVOLGERE ATTIVITA' DI TOUR OPERATOR. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI, AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, AVENDO COMUNQUE RIGUARDO ALLE LINEE GENERALI PROGRAMMATICHE TRACCIATE DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PER IL SETTORE SPECIFICO E PER LA RELATIVA AREA DI INTERVENTO, E COSI' FRA L'ALTRO: - COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, FINANZIARIE E BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI; - RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI; - ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2361 DEL C.C., DELLA LEGGE 197/91 E DEL T.U. IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, MAI AI FINI DEL COLLOCAMENTO, ED ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 1/91. OGNI ATTIVITA' CHE POSSA ESSERE CONSIDERATA FINANZIARIA SARA' ESERCITATA ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE E MAI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, AI SENSI DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA. IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE DEVE ESSERE ISPIRATO A CRITERI DI ECONOMICITA'.

## Poteri

### **Poteri da statuto o da patti sociali**

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NEI LIMITI DEI BILANCI PREVENTIVI E DELLE LINEE GENERALI DI PROGRAMMA STABILITE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE: A) PUO' NOMINARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DIRETTORI E PROCURATORI, SCEGLIENDOLI ANCHE FUORI DAL CONSIGLIO DETERMINANDONE I POTERI, LE ATTRIBUZIONI E FISSANDONE I COMPENSI; B) NOMINA IL PERSONALE DEGLI UFFICI DETERMINANDONE I COMPENSI; C) PROVVEDE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE; D) COMPILA I BILANCI E LE RELAZIONI ANNUALI SULLE ATTIVITA'; E) PROPONE ALL'ASSEMBLEA EVENTUALI VARIAZIONI DELLO STATUTO; F) PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI; G) PROPONE REGOLAMENTI DI GESTIONE DELLA SOCIETA' E DEI PROGETTI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COMPETE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITAZIONI, AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORNITI DI POTERI DELEGATI, NEI LIMITI DELLE DELEGHE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E TECNICI, NONCHE' PROCURATORI PER SINGOLI AFFARI O PER CATEGORIE DI AFFARI. LA DIREZIONE POTRA' ESSERE AFFIDATA AD UN DIRETTORE GENERALE, NOMINATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, CHE ASSUMERA' LE FUNZIONI E LA RESPONSABILITA' DI LEGGE. IL DIRETTORE GENERALE ASSISTE ALLE SEDUTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SENZA AVERE DIRITTO DI VOTO. SPETTA ALL'ASSEMBLEA, CON DELIBERAZIONE VALIDA FINO A MODIFICA, DETERMINARE IL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL DIRETTORE GENERALE.

\*\*\*\*\*

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9/8/2007 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO:  
DETERMINAZIONE DELLE STRATEGIE E DELLE POLITICHE GENERALI DI GESTIONE E DI SVILUPPO DEL CONSORZIO TURISTICO' E LE RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE;

DERMINAZIONE DELLE POLICHE COMMERCIALI, DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE DEL  
CONSORZIO TURISTICO E LE RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE;  
STIPULA DI ACCORDI CON OPERATORI DEL SETTORE, ALTRE  
AZIENDE O GRUPPI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, DI RILEVANZA STRATEGICA  
ECCEDENTI LA NORMALE OPERATIVITA';  
APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE E DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI ULTRANNUALI E  
L'APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCOSTAMENTI ED AGGIORNAMENTI;  
PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI ANNUALI D'ESERCIZIO;  
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI;  
ASSUNZIONE ED IL LICENZIAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE;  
ASSUNZIONE, NOMINA E REVOCA DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DI FUNZIONE CENTRALI  
COME DEFINITI NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA;  
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO;  
APPROVAZIONE DI PROGETTI DI FUSIONE O DI SCISSIONE DEL CONSORZIO TURISTICO;  
PROPOSTA DI MODIFICA DI QUALSIASI CLAUSOLA DELLO STATUTO O DI ADOZIONE DI UN  
NUOVO STATUTO.

### Altri riferimenti statutari

#### **Modifica articoli dello statuto**

APPROVATO STATUTO SOCIALE CONFORME ALLE NUOVE NORME DI DIRITTO SOCIETARIO.

## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 27-03-2013 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-03-2013

51.645,60 (cinquantunmilaseicentoquarantacinque virgola sessanta), Comune di Grottammare titolare di una quota di euro 15.493,98 (quindicimilaquattrocentonovantatre virgola novantotto), Comune di Monteprandone titolare di una quota di euro 5.164,56 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasei), Comune di Offida titolare di una quota di euro 5.164,56 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasei), Comune di Accumoli titolare di una quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto), Associazioni Albergatori Riviera delle Palme titolare di una quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto) Azienda Multiservizi S.p.A. titolare di una quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto) Comune di Ripatransone titolare di una quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto) Società Cooperativa Oikos titolare di una quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto) Comune di Acquaviva Picena titolare di una quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto) Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno titolare di una quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto) e congiuntamente titolari di euro 95.544,66 (novantacinquemilacinquecentoquarantaquattro virgola sessantasei) pari circa al 77,08% (settantasette virgola zerootto per cento) del capitale sociale;

\* che è presente l'organo amministrativo, nelle persone di esso componente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, del signor Massimo Forlì, vice Presidente e dei signori Giulio Brandimarti, Giudici Gabriele, Antonio Casilio, consiglieri

\* che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone di Debora Cozza, Presidente, Renzi Sauro, sindaco effettivo

\* che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Passando alla trattazione del primo ed unico argomento di cui all'Ordine del Giorno il Presidente propone all'Assemblea di sostituire l'attuale Statuto Sociale con uno nuovo composto di numero 36 (trentasei) articoli, al fine di renderlo conforme alle nuove norme di diritto societario.

Quindi il Presidente constata e dà atto che l'Assemblea all'unanimità con voto palese delibera:

A) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che di seguito integralmente si riporta:

STATUTO DELLA SOCIETA'  
"RIVIERA DELLE PALME - SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
Società Consortile a responsabilità limitata"  
TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

#### ARTICOLO PRIMO - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile e dell'articolo 22 lettera "e" della legge 142/90, una Società consortile a responsabilità limitata, a prevalente partecipazione pubblica, avente la denominazione "RIVIERA DELLE PALME - SAN BENEDETTO DEL TRONTO Società Consortile a responsabilità limitata".

#### ARTICOLO SECONDO - SEDE

La sede è in San Benedetto del Tronto (AP).

L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero, purché non consistenti in sedi secondarie.

#### ARTICOLO TERZO - DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

#### ARTICOLO QUARTO - OGGETTO

La società non ha finalità di lucro ed ha per oggetto la promozione e lo sviluppo turistico del territorio, la gestione di grandi eventi e di manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, in particolare la società potrà:

- A) promuovere in Italia ed all'estero l'immagine delle risorse turistiche del comprensorio sambenedettese e piceno, nonché l'immagine delle sue diverse componenti culturali, storiche, paesaggistiche ed imprenditoriali;
- B) promuovere in Italia ed all'estero segmenti turistici specializzati quali quello culturale, aziendale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.;
- C) sviluppare progetti d'informazione ed accoglienza turistica;
- D) istituire e gestire servizi telematici on-line con terminali nei comuni, agenzie turistiche, alberghi, campeggi ed organizzazioni interessate, per fornire dati sulle disponibilità alberghiere e sui posti letto, calendari di mostre, iniziative culturali, sagre ed ogni altra manifestazione di interesse culturale, ricreativo e sportivo;
- E) svolgere funzioni di consulenza e di servizio per le azioni di marketing e di comunicazione agli altri enti locali, istituzioni pubbliche e private, alle imprese del settore ed alle associazioni turistiche;
- F) ideare e realizzare progetti obiettivo finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione del turismo e dell'offerta turistica;
- G) promuovere la diffusione della cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale, anche attraverso progetti di formazione ed aggiornamento professionale;
- H) organizzare e gestire grandi eventi turistici, scolastici, sportivi e religiosi;
- I) promuovere azioni volte ad assicurare la tutela dei diritti del turista consumatore;
- J) proporsi per la gestione di servizi e strutture nel settore turistico, inteso in senso lato per conto proprio e per conto di terzi in particolare di enti locali, istituzioni pubbliche e private;
- K) acquisire le attrezzature e i beni mobili ed immobili necessari ed



utili alla funzionalità dell'attività;

L) promuovere la commercializzazione di prodotti tipici della zona, svolgere iniziative di merchandising anche collegate a manifestazioni ed eventi culturali e turistici;

M) svolgere attività di tour operator.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, avendo comunque riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli Enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento, e così fra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art.2361 del C.C., della legge 197/91 e del T.U. in materia bancaria e creditizia, mai ai fini del collocamento, ed esclusa ogni attività di cui alla legge 1/91.

Ogni attività che possa essere considerata finanziaria sarà esercitata esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.

TITOLO SECONDO - CAPITALE - SOCI - QUOTE

ARTICOLO QUINTO - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in euro 123.949,44 (centoventitremilanovecentoquarantanove virgola quarantaquattro) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

ARTICOLO SESTO - SOCI

Possono essere soci:

- 1) Enti pubblici territoriali locali;
- 2) Enti pubblici economici;
- 3) Enti di diritto pubblico;
- 4) Aziende ed Istituti di credito;
- 5) Istituti di Assicurazione;
- 6) Associazioni e Organizzazioni Cooperative e Consortili degli operatori del turismo, dei commercianti, dei consumatori, degli operatori di servizi e dell'artigianato;
- 7) Ogni altra associazione, pubblica o privata, o persona fisica, che eserciti un'attività attinente agli scopi sociali o comunque utile, anche in forma indiretta e ausiliaria, per il loro raggiungimento.

ARTICOLO SETTIMO - AMMISSIONE SOCI

I soggetti che intendono entrare a far parte della società dovranno inoltrare apposita istanza al Consiglio di Amministrazione.

Le domande di ammissione dovranno essere sottoscritte dalla

persona fisica o dal legale rappresentante dell'Ente che dovrà attestare la conoscenza delle norme Statutarie e quelle del regolamento, nonché esprimere l'accettazione di ogni clausola in essi contenute.

Il Consiglio di Amministrazione, previo esame della idoneità dell'istanza presentata, deciderà se ammettere o meno il soggetto stesso.

Nel caso di delibera favorevole il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre proporre all'Assemblea ordinaria dei soci la forma di ingresso del nuovo socio che, alternativamente, potrà avvenire attraverso le seguenti procedure:

a) mediante uno specifico aumento di capitale da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria con modalità di cui al successivo articolo ottavo del presente statuto;

b) ovvero l'Assemblea ordinaria potrà deliberare, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, che si proceda a trasferimenti di quote da parte dei soci esistenti eventualmente intenzionati a cedere la propria quota, o parte della stessa, a favore del socio di nuova ammissione.

#### ARTICOLO OTTAVO - AUMENTO DI CAPITALE

In caso di aumento del capitale sociale le quote di nuova emissione devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute.

Il diritto di opzione potrà essere limitato, ovvero totalmente escluso, quando, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, l'aumento di capitale è espressamente finalizzato a permettere l'ingresso in società di nuovi soci ai sensi del precedente articolo settimo.

#### ARTICOLO NONO - TRASFERIMENTO QUOTE

Le quote sociali non sono trasferibili se non previo consenso del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di rispettare il diritto di prelazione spettante agli altri soci e, comunque, non alterando la prevalenza della partecipazione pubblica al capitale sociale.

La prelazione non spetta nei casi in cui la cessione venga effettuata in adempimento della delibera assembleare assunta al fine di permettere l'ingresso in società di nuovi soci.

#### ARTICOLO DECIMO - PRELAZIONE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Il socio che intende vendere, in tutto o in parte, la propria quota ad un altro socio o ad un terzo, deve informarne con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione, indicando il nome dell'acquirente proposto ed il prezzo richiesto. L'organo amministrativo ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare, in caso contrario si considerano rinunciatari. In questa ipotesi la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o

dai soci che avranno nei termini comunicato di volerla acquistare, salvo il mantenimento della prevalenza della partecipazione pubblica al capitale sociale.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota non è trasferibile a terzi se non previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non dia il proprio gradimento al trasferimento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta del socio che manifesta l'intenzione di vendere la propria quota, questi potrà recedere dalla società.

Al Consiglio di Amministrazione è altresì riservata la facoltà di indicare altro o altri acquirenti a parità di condizioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione, se negativa, dovrà contenere i motivi del rifiuto che dovranno comunque attenere alle esigenze consortili della società oltre che alle specifiche finalità di carattere pubblico che l'ente persegue.

#### ARTICOLO UNDICESIMO - CONTRIBUTI

In considerazione degli scopi consortili ed in rapporto alle esigenze e ai costi di gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere ai soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, il versamento di un contributo annuale ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, determinando le modalità di pagamento.

Per i soci ammessi nel corso dell'esercizio il contributo sarà commisurato alla frazione di anno.

I soci opereranno versamenti di contributi, una tantum, o annuali, loro richiesti dalla società ai sensi dei commi precedenti, solo previa deliberazione dei propri Organi competenti e nel rispetto dei propri ordinamenti.

La società potrà accettare versamenti a fondo perduto che tutti i soci, o alcuni soltanto, in misura pari o superiore alle rispettive quote di partecipazione, o un solo socio, intendano fare nell'interesse della società.

#### ARTICOLO DODICESIMO - ESCLUSIONE

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può deliberare l'esclusione del socio che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera dovrà essere motivata.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha effetto decorso trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso.

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo trentatreesimo.

#### ARTICOLO TREDICESIMO - EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE

Nei casi di esclusione e/o recesso la quota del socio uscente sarà liquidata in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, ma comunque, per una somma non superiore al valore nominale della quota.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2609, primo comma, del codice civile, la quota del socio uscente si accrescerà proporzionalmente

alle quote degli altri soci.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante al Registro delle Imprese.

TITOLO TERZO - ASSEMBLEE

ARTICOLO QUINDICESIMO - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO SEDICESIMO - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli Amministratori e l'organo di controllo o il revisore;
- c) determina il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- d) svolge una funzione di indirizzo programmatico, emanando direttive in merito ai progetti sociali;
- e) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente statuto;
- b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società;
- c) sull'aumento di capitale nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO DICIOTTESIMO - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spediti con raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione, la quale potrà avvenire a distanza di almeno un giorno e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO - INTERVENTO E  
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 del C.C., con semplice delega scritta, da un altro socio che abbia pari diritto d'intervento, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale.

Ciascun socio o mandatario non può essere portatore di più di tre deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO VENTESIMO - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, nell'ordine, al vice Presidente o all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO VENTUNESIMO - QUORUM ASSEMBLEARI E  
DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, quella straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO VENTIDUESIMO - SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO VENTITREESIMO - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

L'assemblea ordinaria fissa il numero dei membri.

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO - REQUISITI DEGLI  
AMMINISTRATORI

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;
- c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 c.c.;
- d) devono essere in possesso di una comprovata esperienza e capacità professionale in merito all'oggetto sociale, devono essere disponibili ad accettare deleghe con compiti operativi ed esecutivi, nonché ad effettuare trasferte, anche all'estero, per curare gli interessi sociali.

A tal fine la persona proposta per la nomina deve presentare all'esame dell'Assemblea un curriculum vitae con significative esperienze nel settore turistico.

L'assenza non giustificata e comprovata per tre convocazioni consecutive o per il 40% (quaranta per cento) del totale annuale, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare un terzo dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

I Consiglieri nominati nel corso del quadriennio scadono con quelli già in carica all'atto della nuova nomina.

#### ARTICOLO VENTICINQUESIMO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

##### A) Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, può eleggere uno o più vice Presidenti.

Il Presidente sarà sostituito nei casi di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. Lo stesso principio sarà applicabile nei casi di assenza o impedimento del Vice Presidente così individuato.

##### B) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dall'organo di controllo o dal revisore.

Di regola la convocazione è fatta, per lettera raccomandata, telegramma o via fax, almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora questi sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

I soci, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, previa richiesta scritta da presentare entro le ventiquattro ore precedenti, per motivi inerenti le materie all'ordine del giorno.

##### C) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

##### D) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

**ARTICOLO VENTISEIESIMO - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti dei bilanci preventivi e delle linee generali di programma stabilite dall'Assemblea ordinaria dei soci, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) può nominare uno o più Amministratori Delegati, direttori e procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi;
- b) nomina il personale degli uffici determinandone i compensi;
- c) provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- d) compila i bilanci e le relazioni annuali sulle attività;
- e) propone all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto;
- f) propone all'Assemblea la destinazione degli utili;
- g) propone regolamenti di gestione della società e dei progetti.

**ARTICOLO VENTISETTESIMO - RAPPRESENTANZA E DIREZIONE DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

La direzione potrà essere affidata ad un Direttore Generale, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, che assumerà le funzioni e la responsabilità di legge.

Il Direttore Generale assiste alle sedute dell'Organo amministrativo senza avere diritto di voto.

Spetta all'Assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere al direttore generale.

**ARTICOLO VENTOTTESIMO - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio o dell'Assemblea, o potrà essere corrisposto un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

**ARTICOLO VENTINOVESIMO - REGOLAMENTI INTERNI**

Ai fini di una migliore disciplina delle operazioni sociali e dei rapporti tra i soci ovvero tra i soci e la società, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

**TITOLO QUINTO - CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

#### ARTICOLO TRENTESIMO - CONTROLLI

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 primo comma c.c., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo, se nominato, dovrà essere determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### TITOLO SESTO - BILANCIO ED UTILI

##### ARTICOLO TRENTUNESIMO - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

##### ARTICOLO TRENTADUESIMO - PATRIMONIO - BILANCI

Il Fondo Consortile è così costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dai contributi versati dai soci;
- c) dai contributi e/o finanziamenti statali, regionali o comunitari destinati al settore del turismo ed al suo indotto;
- d) dalle altre somme, contributi, finanziamenti di pertinenza della società.

Per tutta la durata della società i soci non possono chiedere la divisione del fondo. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente sarà destinato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

E' comunque esclusa la distribuzione di utili ai soci.

Le eventuali perdite di gestione verranno ripianate utilizzando le riserve accantonate, ovvero mediante i contributi soci da versare ai sensi dell'articolo undicesimo del presente Statuto.

##### ARTICOLO TRENTATREESIMO - FINANZIAMENTO DEI SOCI

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti al Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari



almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO - SCIOGLIMENTO E  
LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO TRENTACINQUESIMO - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

ARTICOLO TRENTASEIESIMO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie nascenti tra i soci o tra la società ed i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti territorialmente competente, il quale provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente; ove lo stesso non provveda, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale nel cui circondario la società ha la sede legale. Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza bisogno di formalità ed il loro giudizio sarà inappellabile. La modifica e la soppressione della presente clausola dovranno essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale."

Null'altro essendovi da deliberare in merito all'Ordine del Giorno sopra riportato e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola al riguardo, il Presidente proclamati i risultati della votazione dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 17 (diciassette) e minuti 55 (cinquantacinque).

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società.

In relazione al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, articolo 13 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il comparente autorizza espressamente me Notaio al trattamento dei suoi dati anagrafici personali e mi conferisce facoltà di sottoporli ad elaborazione informatica, sia ai fini degli adempimenti imposti al notaio, sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto che viene da me letto al comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva.

Consta l'atto di sette fogli di carta dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completato di mia mano, nelle prime venticinque pagine e sin qui della ventiseiesima.

Viene firmato a margine e sottoscritto in calce a norma di legge alle ore 18 (diciotto).

F.ti:

STEFANO GRECO